Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 30 gennaio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972, n. 947.

Istituzione della borsa merci di Piacenza Pag. 498

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1972, n. 948.

Istituzione di un consolato generale di 1ª categoria in Rio de Janeiro (Brasile) e soppressione del consolato di 1ª categoria nella stessa località Pag. 499

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1972, n. 949.

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino alla cattedra di cardiochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova Pag. 499

1973

LEGGE 9 gennaio 1973, n. 3.

Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti Pag. 500

LEGGE 9 gennaio 1973, n. 4.

Attribuzione di nuove mansioni al personale dell'esercizio telefonico delle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 Pag. 502

LEGGE 9 gennaio 1973, n. 5.

Autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla costituzione di diritti irrevocabili d'uso su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato . . . . Pag. 503

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 1973.

Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 e provvedimenti in favore di comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972 Pag. 503

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Puglie e delimitazione delle zone colpite . . . Pag. 508

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1972.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « La Minerva vita e rami diversi », con sede legale in Roma . Pag. 509

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Moda maglia - Salone della maglieria intima Moda intima Salone dell'abbigliamento intimo », in Bologna . . . . Pag. 510

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVII presentazione internazionale moda della calzatura », in Bologna Pag. 510

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industrie laterizi riunite di Sinalunga . Pag. 510

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Norme per l'attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, recante modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione . . . . . Pag. 511

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1973.
Nomina dei componenti del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, con sede in Roma Pag. 513

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1973.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Lanificio Adolfo Trabaldo & figli di Pray Biellese. Pag. 513

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1973.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Lanificio di Prativero Pag. 513

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1973.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dell'Impresa costruzioni impianti idroelettrici Mazzoli geom. Aldo - Cantieri di Entracque. Pag. 513

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1973.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Paragon italiana Genova Pag. 514

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Mondovì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 514
Autorizzazione al comune di Manfredonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 514
Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 514
Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 514
Autorizzazione al comune di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 514
Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 514
Autorizzazione al comune di Ortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 515
Autorizzazione al comune di Pompei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 515
Autorizzazione al comune di Portogruaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 515
Autorizzazione al comune di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 515
Autorizzazione al comune di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 515
Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 515
Autorizzazione al comune di Pomigliano d'Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 515
Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 515
Autorizzazione al comune di Rossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 515
Autorizzazione al comune di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 515
Autorizzazione al comune di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 515
Autorizzazione al comune di S. Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 515

Ministero delle finanze: Avvisi di rettifica . Pag. 515

Ministero del tesoro:
Esito di ricorsi Pag. 516
Media dei cambi e dei titoli . Pag. 516

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso l'Osservatorio astronomico di Capodimonte Pag. 517

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Bergamo . . . . . Pag. 519

REGIONI

Regione Marche:
LEGGE REGIONALE 30 novembre 1972, n. **9.**
Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e per la disciplina delle competenze regionali in materia di edilizia residenziale agevolata e convenzionata . . . . Pag. 519

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 26 DEL 30 GENNAIO 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **3: SITRASB - Società Italiana Traforo Gran San Bernardo, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1982 sorteggiate il 16 gennaio 1973. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1980 sorteggiate il 16 gennaio 1973. — **Porto S. Margherita, società per azioni, in Rivignano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1972. — **O.R.S.A. - Olonia Resine Sintetiche Affini, società per azioni, in Gorla Minore:** Obbligazioni sorteggiate il 17 gennaio 1973. — **Eridania - Zuccherifici Nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1982 ex Saccarifera Lombarda sorteggiate il 22 gennaio 1973. — **Efibanca - Ente Finanziario Interbancario, società per azioni - Istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma:** Obbligazioni 7 % 1970-1980 sorteggiate il 17 gennaio 1973. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni Autostrade IRI 7 % **1972-1988** sorteggiate il 9 gennaio 1973. — **C.R.D.M. - Cartiere Riunite Donzelli e Meridionali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 gennaio 1973. — **Laboratorio di chimica medica e dell'Antipiol, società per azioni, in Grugliasco:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1972. — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1972. — **Immobiliare Augusta Taurinorum, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1972. — **Lanerossi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1980 sorteggiate il 20 gennaio 1973. — **Immobiliare Favilla, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1972. — **Figli di Ettore Felisi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1972. — **Immobiliare Vigevano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1972. — **F.I.M.E.T. - Fabbrica Italiana Motori Elettrici Torino, società per azioni, in Torino:** Sorteggio di obbligazioni (Delibera 28 settembre 1954). — **F.I.M.E.T. - Fabbrica Italiana Motori Elettrici Torino, società per azioni, in Torino:** Sorteggio di obbligazioni (Delibera 27 dicembre 1949). — **A.C.T.E.A. - Azienda Commerciale Tessuti e Affini, società per azioni, in Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1972.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **4: Istituto Mobiliare Italiano - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni IMI sorteggiate il 15 gennaio 1973.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972, n. **947.**

Istituzione della borsa merci di Piacenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante lo ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 settembre 1913, n. 1068;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla composizione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle borse merci;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la deliberazione 12 novembre 1971, n. 613, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza ha proposto la istituzione di una borsa merci in quella città;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Piacenza la borsa per la contrattazione in merci, regolata dalle leggi 20 marzo 1913, n. 272 e 30 maggio 1950, n. 374.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1972

LEONE

GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 58. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1972, n. 948.

Istituzione di un consolato generale di 1ª categoria in Rio de Janeiro (Brasile) e soppressione del consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di 1ª categoria in Rio de Janeiro (Brasile) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Rio de Janeiro (Brasile) un consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: gli Stati di Guanabara, Espirito Santo e di Rio de Janeiro.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1972

LEONE

MEDICI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 61. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1972, n. 949.

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino alla cattedra di cardiochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 343 del 1° aprile 1967, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino;

Visto il verbale, in data 30 ottobre 1971, della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della predetta facoltà alla cattedra di cardiochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova, a decorrere dal 1° novembre 1972;

Visto il verbale, in data 3 dicembre 1971, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 27 maggio e 19 ottobre 1971, con i quali il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nonchè il senato accademico della Università di Genova hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1972, il posto di assistente di ruolo, assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 343 del 1° aprile 1967, citato nelle premesse del presente decreto, alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino, è trasferito alla cattedra di cardiochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 59. — VALENTINI

LEGGE 9 gennaio 1973, n. 3.

Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 125 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, modificato dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 259, è sostituito dal seguente:

« Alla sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali ed ai servizi di ricevitoria, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni e sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, si provvede con gli iscritti in un apposito elenco tenuto presso ogni direzione provinciale, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'articolo 17 del presente testo unico.

L'iscrizione nell'anzidetto elenco provinciale, il quale dovrà comprendere un numero di sostituti pari al 30 per cento dei posti, di cui alla citata tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in assegno alla direzione provinciale, esclusa la scorta, si consegue mediante pubblico concorso per titoli da bandirsi con ordinanza del direttore provinciale, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per essere ammessi al suddetto concorso gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, elevata a quarantacinque in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo utile per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta;

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) titolo di studio di licenza elementare.

Il 10 per cento dei posti disponibili di sostituto messi a concorso è riservato a favore degli orfani del personale postelegrafonico e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Per lo svolgimento e la definizione del concorso stesso si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La graduatoria è formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali che procede alla valutazione dei titoli applicando i coefficienti numerici ed i criteri preliminarmente fissati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali. Detta graduatoria è approvata dal direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il direttore provinciale, in base alla graduatoria del concorso, dispone con ordinanza l'iscrizione dei vincitori nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo giorno del mese successivo alla formazione della detta graduatoria.

L'iscrizione nell'elenco è mantenuta fino al compimento dell'età di sessantacinque anni »

Art. 2.

L'articolo 63 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« I posti disponibili al 1° gennaio di ogni anno nella qualifica di fattorino del personale di esercizio degli uffici locali di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, fatte salve le riserve menzionate nell'ultimo comma del presente articolo, sono conferiti con decorrenza dal 1° luglio di ciascun anno mediante concorso per titoli, cui sono ammessi gli iscritti negli elenchi provinciali previsti dall'articolo 125 del presente testo unico che abbiano prestato senza demerito servizio effettivo, anche non continuativo, per almeno sei mesi.

A partire dal 1° luglio 1970, all'atto della nomina a fattorino, i periodi di effettivo servizio prestati in qualità di reggente saranno valutati per metà ai fini della attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici.

Sono salve le riserve dei posti previste dagli articoli 10 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 259, dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, a favore degli orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro e dagli articoli 4, ultimo comma, e 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 ».

Art. 3.

Sono abrogati l'articolo 64 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 652.

Art. 4.

L'articolo 126 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« Qualora gli agenti del centro scorta siano tutti occupati nella sostituzione di agenti della circoscrizione, le reggenze, sia dei posti vacanti che dei posti il cui titolare è assente per congedo, malattia od altre cause, sono conferite ai sostituti secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco dando la precedenza all'iscritto che risiede da almeno un anno nella località da servire.

Nel caso di più aventi titolo alla reggenza nella stessa sede la preferenza è determinata dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli ed alla età.

All'atto di assumere per la prima volta la reggenza l'iscritto è tenuto a prestare promessa solenne davanti al direttore o reggente dell'ufficio locale e in presenza di due testimoni.

I reggenti non assumono verso terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilità maggiore e diversa da quella attribuita alla Amministrazione e da questa assunta ».

Art. 5.

L'articolo 127 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« Durante la reggenza è corrisposto agli interessati il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo ed assimilati, di cui alla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sezione *D*, personale di esercizio degli uffici locali, secondo quadro.

Ai detti reggenti spettano le quote di aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, la tredicesima mensilità e le competenze accessorie nei casi e nella misura previsti dalla legge 11 febbraio 1970, n. 29 ».

Art. 6.

L'iscritto nell'elenco provinciale, chiamato a prestare servizio fuori del comune di residenza, ha diritto, oltre al trattamento economico previsto dall'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nel testo sostituito dall'articolo 5 della presente legge, ad un rimborso spese nella misura forfettaria di lire 1.500 lorde, per ogni giorno di effettivo servizio, modificata nella stessa misura percentuale in caso di variazione dell'indennità di missione prevista dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, e successive modificazioni.

Art. 7.

L'articolo 128 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« Ai reggenti che prestano servizio per un anno spetta un mese di congedo che può essere usufruito anche in periodi frazionati.

Nel caso di prestazioni inferiori all'anno, detto congedo sarà concesso in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

Per quanto concerne le assenze per malattia si applicano le norme vigenti per il personale civile non di ruolo dello Stato.

Non si fa luogo a cancellazione dall'elenco provinciale nei casi di cessazione dall'incarico per malattia ».

Art. 8.

L'articolo 129 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« In caso di infortunio sul lavoro, debitamente accertato, spetta al reggente il medesimo trattamento previsto per il personale di ruolo, di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ».

Art. 9.

L'articolo 131 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« I reggenti cessano dall'incarico, oltre che nei casi previsti dal presente testo unico, anche:

a) per rientro dell'agente preposto al servizio;

b) per sopravvenuta disponibilità di un agente di scorta;

c) per l'applicazione al servizio di un agente di ruolo;

d) per soppressione del posto;

e) su domanda dell'interessato;

f) per revoca della reggenza.

I sostituti che, benchè siano stati diffidati dal direttore provinciale, non assumano, senza giustificato motivo, la reggenza loro conferita, sono cancellati dallo elenco provinciale.

Contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco provinciale dei sostituti, di mancato conferimento della reggenza o di revoca della reggenza, adottato dal direttore provinciale, è ammesso il ricorso alla commissione provinciale per gli uffici locali, la quale decide in via definitiva.

L'interessato ha facoltà di far pervenire alla commissione eventuali scritti o memorie e di intervenire alla seduta per presentare oralmente i propri motivi ».

Art. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 17 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dai seguenti:

« Ove sia necessario, oltre a tali assegni numerici, l'amministrazione determina la scorta per la sostituzione degli operatori assenti per congedo, malattia od altre cause.

Per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali e ai servizi di ricevitoria, assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè per la copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, la scorta è determinata per provincia in relazione alle unità in assegno nella provincia stessa.

Ai fini dell'applicazione delle unità di scorta di cui al comma precedente, sono istituite con provvedimento del direttore, provinciale, nell'ambito di ciascuna provincia, circoscrizioni territoriali con uno o più uffici locali ed agenzie nei quali esistano complessivamente almeno cinque posti di portalettere ed assimilati. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli uffici centro scorta di ciascuna circoscrizione.

Le unità di scorta agenti assegnate alla provincia sono applicate presso gli uffici centro scorta di cui al comma precedente, con disposizione del direttore provinciale, in proporzione al numero dei posti di portalettere ed assimilati della relativa circoscrizione e devono normalmente provvedere alle esigenze degli uffici

compresi nella circoscrizione stessa, ed, in caso di necessità, a quelle degli uffici di altre circoscrizioni ».

L'articolo 18 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è abrogato.

Art. 11.

Il periodo di servizio effettivamente prestato dal 1° ottobre 1952 sino alla nomina a fattorino contrattista ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, in qualità di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza, può essere riscattato dagli iscritti al « Fondo per il trattamento di quiescenza al personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie delle poste e delle telecomunicazioni », di cui all'articolo 140 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Art. 12.

Mantengono l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti coloro i quali siano già iscritti nell'elenco stesso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco provinciale gli incaricati del servizio di recapito che hanno eseguito il servizio per almeno un anno a spese del comune alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'istanza deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data indicata nel precedente comma; gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nel testo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, salvo il limite massimo di età che è elevato a quarantacinque anni.

Essi vengono collocati nell'elenco provinciale dopo l'ultimo iscritto alla data di presentazione della domanda alla direzione provinciale competente per territorio, conservando l'anzianità di effettivo servizio di recapito prestato a spese del comune.

Il numero degli iscritti nell'elenco provinciale di cui ai precedenti commi va computato ai fini della determinazione dei posti disponibili da mettere a concorso ai sensi del secondo comma dell'articolo 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nel testo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 13.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, si farà fronte:

per quanto riguarda la somma di lire 500.000.000, concernente la retribuzione dei sostituti, con le somme iscritte al capitolo 108 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per gli anni finanziari 1972 e 1973;

per quanto riguarda la somma di lire 200.000.000, concernente il rimborso spese forfettario previsto nell'articolo 6, mediante riduzione di pari importo delle somme stanziate per i medesimi anni 1972 e 1973 al predetto capitolo 108.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1973

LEONE

ANDREOTTI — GIOIA — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 9 gennaio 1973, n. **4**.

Attribuzione di nuove mansioni al personale dell'esercizio telefonico delle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli impiegati del ruolo dell'esercizio telefonico delle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che svolgono mansioni di custodia delle stazioni telefoniche ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, sono tenuti, su esplicito incarico dell'amministrazione, a provvedere anche alla conduzione degli impianti di riscaldamento esistenti negli edifici in cui prestano servizio.

Nei casi in cui, in base alle norme vigenti, è necessario, per la conduzione degli impianti, il possesso di particolari requisiti, l'amministrazione potrà incaricare solo il personale che abbia tali requisiti.

Al personale addetto alle mansioni di custodia, incaricato anche della conduzione degli impianti di riscaldamento a termine del primo comma del presente articolo, è corrisposto per tale conduzione un compenso forfettario di lire mille per ogni giornata di effettiva prestazione.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 21.000.000 in ragione di anno, si farà fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per lo stesso anno e dei corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1973

LEONE

ANDREOTTI — GIOIA — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 9 gennaio 1973, n. 5.

Autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla costituzione di diritti irrevocabili d'uso su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di costituire diritti irrevocabili di uso, secondo le consuetudini vigenti, su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato.

Detta costituzione può avvenire soltanto:

a) a favore di amministrazioni estere o di enti pubblici o privati stranieri esercenti un pubblico servizio di telecomunicazioni e per l'espletamento di traffico di transito attraverso il territorio italiano;

b) a favore di società italiane concessionarie di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico, per l'espletamento del traffico di loro competenza.

I diritti irrevocabili di uso su cavi di cui al primo comma possono avere per oggetto soltanto circuiti eccedenti il fabbisogno necessario per l'espletamento del servizio telefonico ad uso pubblico esercitato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 2.

Alla costituzione dei diritti irrevocabili di uso si provvede con convenzioni soggette alla approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

In dette convenzioni devono essere indicate la quota parte del costo capitale del circuito e la quota degli oneri di manutenzione da porsi a carico del titolare del diritto. In ogni caso, le predette quote devono essere proporzionali al rapporto fra i circuiti oggetto del diritto irrevocabile di uso e il totale dei circuiti realizzati sul cavo.

Art. 3.

Il diritto irrevocabile d'uso sui cavi telefonici di proprietà statale non potrà essere ceduto a terzi da parte del titolare se non previo consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministero del tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1973

LEONE

ANDREOTTI — GIOIA — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 1973.

Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 e provvedimenti in favore di comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 37/*bis* del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito in legge 16 marzo 1972, n. 88, concernente provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 e provvedimenti in favore di comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972;

Ritenuto che sulla base degli accertamenti compiuti occorre dare adempimento a quanto disposto dal predetto art. 37/*bis* ai fini dell'applicazione delle provvidenze ivi previste;

Sulla proposta dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai comuni sottoelencati delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro si applicano le provvidenze a fianco di ciascuno indicate per gli eventi calamitosi di cui all'art. 37/*bis* del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, ferma restando l'applicabilità di quelle già previste per i comuni della regione Marche dagli articoli 5 e 6-*d* del decreto-legge stesso:

COMUNI DELLA PROVINCIA DI ANCONA

(mareggiate gennaio 1972)

1. Ancona	art.	27
2. Falconara Marittima	»	27
3. Numana	»	27
4. Senigallia	»	27
5. Sirolo	»	27

COMUNI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

(mareggiata gennaio-febbraio 1972)

1. Cupra Marittima	art.	27
2. Fermo	»	27
3. Grottammare	»	27
4. Pedaso	»	27
5. Porto S. Elpidio	»	27
6. Porto S. Giorgio	»	27
7. S. Benedetto del Tronto	»	27

COMUNI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

(terremoti 1971-72)

1. Camerino	artt.	5
2. Cingoli	»	27
3. Civitanova M. (fraz. Civitanova Alta)	»	27
4. Montefano	»	27
5. Muccia	»	5 e 27
6. Pieve Torina	»	5
7. Recanati	»	27
8. Visso	»	5

COMUNI DELLA PROVINCIA DI MACERATA
(mareggiata gennaio-febbraio 1972)

1.	Civitanova Marche	art.	27
2.	Porto Recanati	»	27
3.	Potenza Picena	»	27

COMUNI DELLA PROVINCIA DI PESARO
(mareggiata gennaio-febbraio 1972)

1.	Fano	art.	27
2.	Mondolfo	»	27

Art. 2.

Ai comuni sottoelencati delle province di Alessandria, Asti, Avellino, Benevento, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Cuneo, Foggia, Imperia, Isernia, Matera, Messina, Parma, Perugia, Pesaro, Potenza, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Savona, Taranto, Torino e Vercelli si applicano le provvidenze a fianco di ciascun comune indicate:

COMUNI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
(alluvioni gennaio-febbraio 1972)

1.	Acqui Terme	artt.	5
2.	Alice Bel Colle	»	27
3.	Altavilla Monferrato	»	27
4.	Bergamasco	»	27
5.	Brignano Frascata	»	27
6.	Camagna Monferrato	»	27
7.	Camino	»	27
8.	Carrega Ligure	»	5
9.	Castelletto d'Erro	»	5 e 27
10.	Cereseto	»	5 e 27
11.	Cerrina Monferrato	»	27
12.	Conzano	»	27
13.	Cremolino	»	27
14.	Dernice	»	5 e 27
15.	Giarole	»	27
16.	Gremiasco	»	5
17.	Grognardo	»	5 e 27
18.	Lerma	»	5 e 27
19.	Malvicino	»	5 e 27
20.	Masio	»	27
21.	Melazzo	»	5 e 27
22.	Molare	»	5
23.	Mombello Monf.	»	27
24.	Moncestino	»	5 e 27
25.	Montacuto	»	5 e 27
26.	Montechiaro d'Acqui	»	5 e 27
27.	Morbello	»	5 e 27
28.	Morsasco	»	5 e 27
29.	Murisengo	»	27
30.	Odalengo Grande	»	5
31.	Odalengo Piccolo	»	5 e 27
32.	Orsara Bormida	»	5 e 27
33.	Ottiglio	»	5 e 27
34.	Oviglio	»	27
35.	Pareto	»	5 e 27
36.	Parodi Ligure	»	27
37.	Ponti	»	27
38.	Ponzano Monf.	»	5 e 27
39.	Ponzone	»	5
40.	Prasco	»	5 e 27
41.	Ricaldone	artt.	5 e 27
42.	Rosignano Monf.	»	27
43.	S. Cristoforo	»	5 e 27
44.	Stazzano	»	27
45.	Strevi	»	27
46.	Terzo	»	5 e 27
47.	Vignale Monf.	»	27

COMUNI DELLA PROVINCIA DI ASTI
(alluvioni gennaio-febbraio 1972)

1.	Agliano	art.	5
2.	Antignano	»	27
3.	Belveglio	»	5
4.	Bubbio	»	27
5.	Calamandrana	»	27
6.	Calliano	»	5
7.	Colosso	»	5
8.	Camerano Casasco	»	27
9.	Canelli	»	5
10.	Cantarana	»	5
11.	Cassinasco	»	5
12.	Castagnole delle Lanze	»	27
13.	Castagnole Monferrato	»	27
14.	Castel Boglione	»	5
15.	Castell'Alfero	»	5
16.	Castelletto Molina	»	27
17.	Castelnuovo Belbo	»	27
18.	Castel Rocchero	»	5
19.	Cessole	»	5
20.	Cinaglio	»	27
21.	Cisterna d'Asti	»	27
22.	Coazzolo	»	27
23.	Colcavagno		5
24.	Cortazzone	»	5
25.	Cossombrato	»	27
26.	Costigliole d'Asti	»	5
27.	Fontanile	»	27
28.	Incisa Scapaccino	»	5
29.	Isola d'Asti	»	5
30.	Loazzolo	»	27
31.	Moasca	»	27
32.	Mombaruzzo	»	5
33.	Mombercelli	»	5
34.	Monastero Bormida	»	5
35.	Mongardino	»	5
36.	Montabone	»	5
37.	Montaldo Scarampi	»	27
38.	Montechiaro d'Asti	»	5
39.	Montegrosso d'Asti	»	5
40.	Nizza Monferrato	»	5
41.	Olmo Gentile	»	27
42.	Portacomaro	»	27
43.	Revigliasco d'Asti	»	5
44.	Roatto	»	27
45.	Rocca d'Arazzo	»	5
46.	Roccaverano	»	5
47.	Rocchetta Palafea	»	5
48.	Rocchetta Tanaro	»	5
49.	San Giorgio Scarampi	»	27
50.	San Martino Alfieri	»	27
51.	Serole	»	27
52.	Sessame	»	27
53.	Vaglio Serra	»	5
54.	Valferena	»	27

55. Vesime . art. 5
56. Vigliano d'Asti » 5
57. Villafranca d'Asti » 5
58. Vinchio » 5

COMUNI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
(terremoto maggio 1971 e alluvioni gennaio 1972)

1. Ariano Irpino artt. 6-*d*)
2. Bisaccia » 5 e 6-*d*)
3. Castel Baronia » 6-*d*)
4. Flumeri » 6-*d*)
5. Grottaminarda » 6-*d*)
6. Lacedonia » 6-*d*)
7. Monteverde » 5 e 6-*d*)
8. S. Sossio Baronia » 6-*d*)
9. Vallata » 6-*d*)
10. Villanova del Battista » 6-*d*)
11. Zungoli » 6-*d*)

COMUNI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
(terremoto 1971)

1. Apice art. 5
2. Pesco Sannita . » 5
3. Pietrelcina » 5
4. S. Giorgio la Molara » 5

COMUNI DELLA PROVINCIA DI CASERTA
(terremoti 1971 e gennaio-febbraio 1972)

1. Conca della Campania artt. 5, 6-*d*) e 27
2. Mignano Montelungo » 5, 6-*d*) e 27
3. Tocca d'Evandro » 5, 6-*d*) e 27
4. S. Pietro Infine » 5, 6-*d*) e 27

COMUNI DELLA PROVINCIA DI CASERTA
(alluvioni e mareggiate 1972)

1. Ailano art. 27
2. Bellona . » 27
3. Capriati a Volturno » 27
4. Mondragone » 5
5. Prata Sannita . » 27
6. Pratella » 27
7. Sant'Angelo d'Alife . » 27
8. Vairano Patenora . . . . » 27

COMUNI DELLA PROVINCIA DI CATANIA
(mareggiate febbraio 1972)

1. Aci Castello (fraz. Acitrezza) . art. 27
2. Acireale (fraz. S. Tecla e Stazzo) . . » 27
3. Riposto . » 27

COMUNI DELLA PROVINCIA DI CATANIA
(terremoto aprile 1971)

1. Giarre . . . . artt. 6-*d*) e 27
2. Milo . . . . . » 6-*d*) e 27
3. Sant'Alfio . . . . » 6-*d*) e 27
4. Santa Venerina . . . . . . » 6-*d*) e 27

COMUNI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO
(alluvioni e mareggiate gennaio 1972)

1. Catanzaro . artt. 5, 6*d*) e 27
2. Cirò Marina . » 5, 6*d*) e 27
3. Crotone . . » 5
4. Crucoli . » 5
5. Montauro » 5 e 27
6. S. Nicola dell'Alto . . » 5
7. Soverato » 5 e 27
8. Squillace » 5
9. Staletti » 5

COMUNI DELLA PROVINCIA DI COSENZA
(alluvioni e mareggiate gennaio 1972)

1. Amendolara . . . . artt. 5 e 27
2. Cariati » 5 e 27
3. Montegiordano . . . » 5 e 27
4. Roseto Capo Spulico . » 5 e 27
5. Trebisacce . . . . » 5 e 27

COMUNI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
(alluvioni gennaio-febbraio 1972)

1. Acceglio art. 27
2. Aisone » 27
3. Albaretto della Torre . » 27
4. Alto » 27
5. Argentera » 27
6. Arguello » 27
7. Bagnasco » 27
8. Bagnolo Piemonte » 27
9. Baldissero d'Alba . » 5
10. Barbaresco » 5
11. Barolo » 5
12. Battifollo » 27
13. Bollino » 27
14. Belvedere Langhe » 27
15. Benevello » 27
16. Bergolo » 27
17. Bonvicino » 27
18. Bosia » 5
19. Bossolasco » 27
20. Briaglia » 27
21. Briga Alta » 27
22. Brondello » 27
23. Camerana » 27
24. Camo » 5
25. Canale » 27
26. Canosio » 27
27. Caprauna » 27
28. Castagnito » 5
29. Casteldelfino » 27
30. Castelletto Uzzone » 27
31. Castellinaldo » 5
32. Castellino Tanaro » 5
33. Castelmagno . » 5
34. Castiglione Falletto . » 27
35. Castiglione Tinella » 5
36. Castino . . » 5
37. Cerretto Langhe . » 5
38. Ceva . . . . » 5
39. Cherasco . . . . . » 5
40. Cigliè . . . . » 27
41. Cissone . . . . » 27

Comune	Art.
42. Corneliano d'Alba	art. 27
43. Cortemilia	» 27
44. Cossano Belbo	» 5
45. Cravanzana	» 27
46. Crissolo	» 27
47. Diano d'Alba	» 5
48. Dogliani	» 27
49. Elva	» 27
50. Entracque	» 27
51. Feisoglio	» 27
52. Frabosa Soprana	» 27
53. Frabosa Sottana	» 27
54. Gorzegno	» 5
55. Gottasecca	» 27
56. Govone	» 27
57. Grinzane Cavour	» 27
58. Guarene	» 5
59. Igliano	» 27
60. Isasca	» 27
61. La Morra	» 27
62. Lequio Berria	» 27
63. Lesegno	» 27
64. Levice	» 5
65. Limone Piemonte	» 27
66. Lisio	» 27
67. Magliano Alfieri	» 5
68. Mango	» 5
69. Marmora	» 27
70. Marsaglia	» 27
71. Mombarcaro	» 27
72. Monasterolo Casotto	» 27
73. Monforte d'Alba	» 5
74. Montà	» 27
75. Montaldo di Mondovì	» 27
76. Montaldo Roero	» 5
77. Montelupo Albese	» 27
78. Montemale di Cuneo	» 27
79. Monterosso Grana	» 27
80. Monteu Roero	» 5
81. Monticello d'Alba	» 5
82. Murazzano	» 27
83. Narzole	» 27
84. Neive	» 5
85. Niella Belbo	» 5
86. Oncino	» 27
87. Ormea	» 5
88. Ostana	» 27
89. Pamparato	» 27
90. Paroldo	» 27
91. Perletto	» 27
92. Perlo	» 5
93. Peveragno	» 27
94. Pezzolo Valle Uzzone	» 5
95. Pietraporzio	» 27
96. Pradleves	» 27
97. Prazzo	» 5
98. Priero	» 27
99. Priocca	» 5
100. Prunetto	» 5
101. Roascio	» 27
102. Robilante	» 27
103. Roburent	» 5
104. Roccaforte Mondovì	» 27
105. Rocchetta Belbo	art. 5
106. Roddi	» 5
107. Roddino	» 27
108. Rodello	» 27
109. Sale delle Langhe	» 27
110. Saliceto	» 27
111. Sambuco	» 27
112. San Benedetto Belbo	» 27
113. San Damiano Macra	» 5
114. San Michele Mondovì	» 5
115. Santa Vittoria d'Alba	» 27
116. Santo Stefano Belbo	» 5
117. Santo Stefano Roero	» 5
118. Scagnello	» 27
119. Serravalle delle Langhe	» 27
120. Sinio	» 5
121. Somano	» 5
122. Sommariva Perno	» 27
123. Stroppo	» 5
124. Torre Bormida	» 5
125. Torre Mondovì	» 27
126. Torresina	» 27
127. Treiso	» 5
128. Trezzo Tinella	» 5
129. Valloriate	» 27
130. Valmala	» 27
131. Vezza d'Alba	» 5
132. Villanova Mondovì	» 5
133. Vinadio	» 5
134. Viola	» 5

COMUNI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(terremoto maggio 1971)

Comune	Artt.
1. Accadia	artt. 6*d*)
2. Alberona	» 6*d*)
3. Anzano di Puglia	» 6*d*) e 27
4. Biccari	» 6*d*) e 27
5. Bovino	» 6*d*) e 27
6. Castelluccio Valmaggiore	» 6*d*) e 27
7. Celle di S. Vito	» 6*d*) e 27
8. Deliceto	» 6*d*) e 27
9. Faeto	» 6*d*)
10. Monteleone di Puglia	» 6*d*)
11. Orsara di Puglia	» 6*d*)
12. Panni	» 6*d*) e 27
13. Rocchetta Sant'Antonio	» 6*d*) e 27
14. Roseto Valfortore	» 6*d*)

COMUNI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(terremoto febbraio 1972)

Comune	Artt.
1. Isole Tremiti	artt. 5 e 27
2. Lesina	» 6*d*)
3. Poggio Imperiale	» 6*d*)

COMUNI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(mareggiate gennaio 1972)

Comune	Art.
1. Margherita di Savoia	art. 27
2. Vieste	» 27

COMUNI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
(alluvioni e mareggiate gennaio 1972)

1. Pornassio . . . artt. 5 e 27
2. Molini di Triora . » 5 e 27
3. Montegrosso Pian Latte . . » 5 e 27

COMUNI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA
(terremoti 1971)

1. Sesto Campano artt. 5, 6*d*) e 27
2. Venafro (frazione di Ceppagna) » 5, 6*d*) e 27

COMUNI DELLA PROVINCIA DI MATERA
(alluvioni e mareggiate gennaio 1972)

1. Montalbano Jonico . . artt. 5 e 27
2. Pisticci . . . . » 5 e 27
3. Tricarico . . . . » 5 e 27
4. Tursi . . . . » 5

COMUNI DELLA PROVINCIA DI MESSINA
(mareggiata gennaio 1972)

1. Alì Terme . . . . art. 27
2. Furci Siculo . . . . » 27
3. Giardini . . . . . . » 27
4. Letojanni . . . . » 27
5. Messina . . . . . . » 27
6. Nizza di Sicilia . . . . » 27
7. Patti . . . . » 27
8. Roccalumera . . . . » 27
9. S. Alessio Siculo . . . . » 27
10. S. Teresa di Riva . . . . » 27
11. Scaletta Zanclea . . . . » 27

COMUNI DELLA PROVINCIA DI PARMA
(terremoto luglio 1971)

1. Felino . . . . artt. 6*d*) e 27
2. Fornovo di Taro . . . . » 27
3. Langhirano . . . . » 6*d*) e 27
4. Lesignano de' Bagni . . . . » 27
5. Medesano . . . . » 6*d*) e 27
6. Montechiarugolo . . . . . . » 27
7. Noceto . . . . » 27
8. Parma . . . . » 6*d*) e 27
9. Sala Baganza . . . . . . » 6*d*) e 27
10. Sorbolo . . . . » 6*d*)
11. Traversetolo . . . . » 6*d*)

COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
(terremoto ottobre 1971)

1. Cascia . . . . . . artt. 6*d*) e 27
2. Cerreto di Spoleto . . . . . » 6*d*) e 27
3. Monteleone di Spoleto . . . » 6*d*) e 27
4. Norcia . . . . » 6*d*) e 27
5. Poggiodomo . . . . » 6*d*) e 27
6. Preci . . . . » 6*d*) e 27
7. S. Anatolia di Narco . . . . . » 6*d*) e 27
8. Scheggino . . . . artt. 6*d*) e 27
9. Sellano . . . . » 6*d*) e 27
10. Vallo di Nera . . . . » 6*d*) e 27

COMUNI DELLA PROVINCIA DI POTENZA
(alluvioni e mareggiate gennaio 1972)

1. Acerenza . . . . artt. 6*d*)
2. Calvera . . . . » 5 e 27
3. Castelmezzano . . . . . » 5, 6*d*) e 27
4. Gallicchio . . . . » 5, 6*d*) e 27
5. Grumento Nova . . . . . » 27
6. Lagonegro . . . . » 5 e 27
7. Laurenzana . . . . . . » 5 e 6*d*)
8. Lauria . . . . » 5
9. Oppido Lucano . . . . . » 5 e 6*d*)
10. Pescopagano . . . . . . » 5
11. Pietrapertosa . . . . . . » 27
12. Potenza . . . . » 5 e 27
13. S. Severino Lucano . . . » 27
14. S. Arcangelo . . . . . . » 5
15. Tolve . . . . » 5

COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
(alluvioni e mareggiate gennaio 1972)

1. Bovalino . . . . artt. 5, 6-*d*) e 27
2. Cardeto . . . . » 6-*d*) e 27
3. Caulonia . . . . » 5, 6-*d*)
4. Locri . . . . » 6-*d*) e 27
5. Marina di Gioiosa Jonica . . . » 6-*d*)
6. Monasterace . . . . » 6-*d*) e 27
7. Reggio Calabria . . . . . . » 5, 6-*d*) e 27
8. Roccella Jonica . . . . . . » 6-*d*) e 27
9. Siderno . . . . » 6-*d*) e 27

COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
(terremoto 1971)

1. Brescello . . . . artt. 6-*d*)
2. Cadelbosco di Sopra . . . . . . » 6-*d*) e 27
3. Campagnola Emilia . . . . . . » 6-*d*)
4. Ciano d'Enza . . . . » 6-*d*) e 27
5. Gattatico . . . . » 6-*d*) e 27
6. Montecchio Emilia . . . . . . » 6-*d*) e 27
7. Novellara . . . . » 6-*d*) e 27
8. Poviglio . . . . » 6-d) e 27
9. Reggio Emilia . . . . » 6-*d*) e 27
10. S. Ilario d'Enza . . . . » 6-*d*)

COMUNI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
(alluvioni e mareggiate gennaio-febbraio 1972)

1. Albenga . . . . artt. 5 e 27
2. Castelbianco . . . . » 5
3. Cengio . . . . » 5 e 27
4. Dego . . . . » 5 e 27
5. Erli . . . . » 5 e 27
6. Laigueglia . . . . » 5 e 27
7. Noli . . . . » 5 e 27
8. Pallare . . . . » 5 e 27
9. Piana Crixia . . . . » 5 e 27
10. Villanova d'Albenga . . . . » 5 e 27

COMUNI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
(terremoto 1971 e gennaio-febbraio 1972)

1. Balestrino	artt.	6-*d*) e 27
2. Bardineto	»	6-*d*) e 27
3. Boissano	»	6-*d*) e 27
4. Borgio Verezzi	»	6-*d*) e 27
5. Calice Ligure	»	6-*d*) e 27
6. Calizzano	»	6-*d*) e 27
7. Finale Ligure	»	5 e 6-*d*)
8. Giustenice	»	6-*d*) e 27
9. Loano	»	6-*d*) e 27
10. Magliolo	»	6-*d*) e 27
11. Murialdo	»	5 e 6-*d*)
12. Orco Feglino	»	5 e 6-*d*)
13. Pietra Ligure	»	5 e 6-*d*)
14. Rialto	»	5 e 6-*d*)
15. Savona	»	6-*d*) e 27
16. Toirano	»	6-*d*) e 27
17. Tovo S. Giacomo	»	5 e 6-*d*)
18. Vezzi Portio	»	6-*d*) e 27

COMUNI DELLA PROVINCIA DI TARANTO
(alluvione gennaio 1972)

1. Castellaneta	art.	27
2. Ginosa	»	27
3. Laterza	»	27
4. Massafra	»	27
5. Palagiano	»	27

COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO
(alluvioni gennaio-febbraio 1972)

1. Almese	artt.	5 e 27
2. Alpette	»	6-*d*) e 27
3. Andezeno	»	27
4. Angrogna	»	27
5. Balme	»	27
6. Bobbio Pellice	»	27
7. Bollengo	»	5
8. Cantoira	»	27
9. Carema	»	27
10. Castagneto Po	»	5
11. Castellamonte	»	27
12. Castelnuovo Nigra	»	27
13. Ceresole Reale	»	6-*d*) e 27
14. Chialamberto	»	27
15. Chiesanuova	»	27
16. Fenestrelle	»	27
17. Forno Canavese	»	5
18. Groscavallo	»	27
19. Ingria	»	27
20. Lemiè	»	6-*d*) e 27
21. Massello	»	27
22. Mezzenile	»	6-*d*) e 27
23. Moncenisio	»	27
24. Monastero di Lanzo	»	6-*d*) e 27
25. Moncalieri	»	27
26. Perrero	»	6-*d*) e 27
27. Pramollo	»	27
28. Prascorsano	»	5
29. Ronco Canavese	»	27
30. Rorà	»	27
31. Rueglio	»	27
32. Torre Pellice	artt.	5
33. Usseglio	»	27
34. Villar Pellice	»	27
35. Virle Piemonte	»	27
36. Vistrorio	»	27
37. Viù	»	27

PROVINCIA DI VERCELLI
(alluvioni gennaio-febbraio 1972)

1. Alagna Valsesia	artt.	5 e 27
2. Carcoforo	»	5 e 27
3. Cervatto	»	5 e 27
4. Fobello	»	5 e 27
5. Piatto (per la loc. Belmonte)	»	5 e 27
6. Piode	»	5 e 27
7. Rimasco	»	5 e 27
8. Rima S. Giuseppe	»	5 e 27
9. Rimella	»	5 e 27
10. Riva Valdobbia	»	5 e 27
11. Scopello (per la fraz. Nera)	»	5 e 27

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1973
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 284

(1077)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Puglie e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Puglie;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie, nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie

le provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari: piogge persistenti dei mesi di agosto e settembre 1972.

Foggia: piogge persistenti, nubifragi con grandine e tromba d'aria verificatesi nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1972.

Lecce: tromba d'aria del 17 settembre 1972.

Taranto: piogge persistenti dei mesi di luglio, agosto e settembre 1972.

Art. 2.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali delle sottoelencate provincie, nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Taranto: grandinate verificatesi dal 19 al 29 agosto e 15 settembre 1972 (art. 5):

comune di Castellaneta, per i fogli di mappa numeri 29, 30, 31, 32 p, 35, 36, 37, 47 p, 108, 111, 112, 113, 118, 103 p, 106, 107, 109, 114, 115;

comune di Ginosa, per i fogli di mappa numeri 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 104, 105, 106, 107, 108, 117, 119;

comune di Grottaglie, per i fogli di mappa numeri 11 p, 19 p, 20 p, 76, 80, 48, 49, 50, 58, 61 p, 62, 69, 70, 71, 73, 74, 75;

comune di Monteiasi, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 p;

comune di Montemesola, per i fogli di mappa numeri 2 p, 3 p;

comune di Mottola, per i fogli di mappa numeri 31 p, 57 p, 58 p, 61, 102 p, 114 p;

comune di Taranto *A*, per i fogli di mappa numeri 212, 213, 214, 215, 216, 220, 221.

Foggia: nubifragi con grandine dei giorni 29 agosto e 5 settembre 1972 (articoli 4 e 5):

comune di San Severo, per le località Monsignore, Coppa Pallante, Cisterne;

comune di Cerignola, per le località Vaccareccia o Giumentereccia, Ciminiera, Salpitelli, San Giovanni e Maracine;

Lecce: nubifragio con grandine dei giorni 29 agosto e 9 settembre 1972 (art. 5):

comune di Tuglie, per i fogli di mappa numeri 5, 6, 15.

Brindisi: grandinate e piogge eccezionali dei giorni 24 e 29 agosto e 8 e 15 settembre 1972 (art. 5):

comune di S. Pietro Vernotico, per le località Macciardare, Nela, Nai, Rafi, Scalera, Aviso-Annunziata, Moglia, Scalera-Carmine, Pizzi;

comune di Cellino S. Marco, per le località Gacta, Nai, Macciardare, Marrese, Rafi, Paoli-Menichella, Cazzei, Verderame;

comune di Brindisi, per le località S. Teresa, Angelini, Angelini-Calcarone, Angelini-Paludone, Chiusura Grande, Beneficio, Colemi, Bardivecchi, Nuovi;

comune di Fasano, per la località Canale di Pirro;

comune di Francavilla Fontana, per le località Viscigli, Macchitella, Masseria Nuova, Grappone, Grappone Piccolo, Montelaconca, Pietrosa, Mammamea, Castonaro, Santa Candida, Cantagallo Piccolo, Balestra, Schiavone, Parapalla, Perito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(591)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1972.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « La Minerva vita e rami diversi », con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Minerva vita e rami diversi », intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla società per azioni « La Minerva vita e rami diversi », con sede legale in Roma:

Tariffa 18/Mts, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate mensili dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa 83/Vim-Vif (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinate, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa 84/Vim-Vif (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa 85/Vim-Vif (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa 86/VR (M-F), relativa all'assicurazione su 2 teste a premio unico, di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile fino al primo decesso;

Tariffa 87/VR, relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 21 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(13393)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Moda maglia - Salone della maglieria intima - Moda intima - Salone dell'abbigliamento intimo », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Moda maglia - Salone della maglieria intima - Moda intima - Salone dell'abbigliamento intimo »; che avrà luogo a Bologna dal 22 al 25 febbraio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(5)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVII presentazione internazionale moda della calzatura », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVII presentazione internazionale moda della calzatura », che avrà luogo a Bologna dal 10 al 13 marzo 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(6)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industrie laterizi riunite di Sinalunga.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Industrie laterizi riunite di Sinalunga (Siena), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industrie laterizi riunite di Sinalunga (Siena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 settembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(821)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Norme per l'attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, recante modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

E

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, recante modifiche e integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115 in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, sulla ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Decreta:

Art. 1.

Le domande per ottenere l'applicazione delle provvidenze stabilite nell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, debbono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai sensi dell'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, che dichiara la sussistenza delle cause di intervento previsto nell'art. 2 della legge medesima e nell'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Le domande debbono essere corredate del piano di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione della azienda o unità produttiva diretto alla ripresa o alla continuazione della normale attività, tendendo ad assicurare il mantenimento dei precedenti livelli di occupazione. Qualora il decreto di cui al comma precedente sia stato emanato in casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, le domande debbono essere corredate del piano a suo tempo presentato al fine di ottenere l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni. Tale piano, da completare sulla base di quanto previsto nei successivi articoli 2 e 3, deve indicare le fasi già realizzate e i tempi di attuazione di quelle programmate. Qualora sopravvengano particolari circostanze il piano stesso può essere modificato.

Il termine di cui al primo comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto quando il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di cui all'art. 3 della legge n. 1115 del 1968 alla predetta data sia già stato emanato.

Art. 2.

Il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, corredato da una relazione tecnico-finanziaria, oltre che indicare i previsti livelli di occupazione che si avranno nel corso e alla fine della sua attuazione, per raggiungere la finalità di cui al secondo comma dell'art. 1, deve prevedere l'ammodernamento e la ristrutturazione interna di singole imprese o di aziende, reparti, stabilimenti, unità produttive della impresa stessa, purchè le misure proposte siano idonee per il conseguimento, attraverso l'attuazione del piano, di dette finalità.

Nell'ambito del processo di ristrutturazione e riorganizzazione il piano può altresì prevedere:

a) la costituzione, preordinata o comunque funzionalmente collegata all'attuazione di programmi di specializzazione o integrazione dei processi produttivi delle singole imprese, di società incaricate del servizio di approvvigionamento delle materie prime e semilavorate, del servizio di vendita e di distribuzione dei prodotti e di altri servizi comuni per conto delle imprese medesime;

b) la costituzione di consorzi tra le medie e le piccole imprese industriali per l'approvvigionamento delle materie prime e semilavorate, per il servizio di vendita e di distribuzione dei loro prodotti e per altri servizi comuni interessanti le imprese, ivi compresi centri di studio e di ricerca di mercato;

c) la fusione di società di qualunque forma, esistenti alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464, attuata sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante la incorporazione di una o più società in altra già esistente;

d) l'apporto di complessi aziendali, da parte di imprese di qualunque forma, in società già esistenti o da costituire.

Art. 3.

Il piano di conversione, presentato da una o più imprese e corredato da una relazione tecnico-finanziaria, oltre che indicare l'ubicazione della eventuale nuova azienda e i previsti livelli di occupazione che si avranno nel corso e alla fine della sua attuazione, i quali non potranno essere inferiori ai due terzi della manodopera prima occupata, deve prevedere l'adeguamento o la sostituzione totale o parziale degli impianti e delle attrezzature. Può, altresì, prevedere congiuntamente o alternativamente:

a) la fusione di società di qualunque tipo, esistenti alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464, attuata sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante la incorporazione di una o più società in altra già esistente;

b) l'assunzione di partecipazioni, da parte di imprese di qualunque forma, mediante apporti in società già esistenti o da costituire.

Art. 4.

Nel caso di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, le domande sono presentate al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai fini della emanazione del decreto con il quale si accerti la sussistenza delle particolari condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e della occupazione dei lavoratori, giustifichino l'estensione delle provvidenze del citato art. 9.

Art. 5.

I piani sono approvati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per le partecipazioni statali, sentito un comitato interministeriale, presieduto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato, o composto da:

a) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

e) un rappresentante del Ministero del bilancio;

f) tre rappresentanti dei datori di lavoro della piccola, media e grande industria, designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

g) tre rappresentanti dei lavoratori designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

h) un rappresentante delle regioni interessate.

Il comitato predetto esprime il proprio parere anche sull'autorizzazione alle operazioni di finanziamento previste dalla legge.

Agli effetti della razionalità ed efficacia degli interventi si terrà conto, avvalendosi delle risultanze di apposite indagini, delle condizioni tecniche e finanziarie delle imprese e della necessità di evitare aumenti della capacità produttiva nei settori in cui quella esistente risulti utilizzata solo parzialmente.

Nella valutazione dei piani saranno considerate con particolare riguardo le imprese che in relazione al capitale investito assicurano, in un quadro di avanzata tecnologia, il massimo livello occupazionale, le cooperative, le medie e piccole imprese ed i loro consorzi, nonchè le imprese i cui stabilimenti siano localizzati nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni. Si terrà, altresì, conto delle disposizioni dell'art. 92, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*) del trattato di Roma, in modo da assicurare che i benefici concessi alle imprese contribuiscano effettivamente al loro risanamento, garantendo al termine il mantenimento dell'occupazione.

Art. 6.

Le imprese che partecipano ai piani di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione, possono ottenere finanziamenti dagli Istituti speciali abilitati allo esercizio del credito a medio e a lungo termine.

I finanziamenti previsti dal primo comma del presente articolo possono essere concessi in misura proporzionale alle spese occorrenti per la realizzazione dei piani, e non superiore alle seguenti aliquote:

70 per cento fino a 500 milioni di lire;

60 per cento per la parte eccedente i 500 milioni fino a 3 miliardi di lire;

50 per cento per la parte eccedente i 3 miliardi fino a 6 miliardi di lire.

Art. 7.

Il contributo, in misura e durata pari a quello previsto nell'art. 8, primo comma, della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, è concesso con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del comitato di cui all'art. 5 del presente decreto, con le stesse modalità previste nel secondo comma del citato art. 8.

Art. 8

Si applicano altresì le disposizioni degli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, intendendosi sostituito al comitato previsto nell'art. 5 della legge stessa quello di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per le partecipazioni statali
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

(990)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1973.

Nomina dei componenti del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260 recante modifiche all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Viste le designazioni fatte al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri del collegio sindacale dello Istituto nazionale per le conserve alimentari i signori:

Marchetti Tullio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Tavernese dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Lanzetti dott. Cesare, in rappresentanza degli industriali produttori di conserve alimentari.

Art. 2.

I membri del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari durano in carica per il triennio 1° gennaio 1973-31 dicembre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° gennaio 1973

Il Ministro: FERRI

(884)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Lanificio Adolfo Trabaldo & figli di Pray Biellese.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio Adolfo Trabaldo & figli di Pray Biellese (Vercelli) con effetto dal 1° marzo 1972;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 5 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio Adolfo Trabaldo & figli di Pray Biellese (Vercelli) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

(818)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Lanificio di Pratìvero.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio di Prativero (Vercelli), con effetto dal 1° marzo 1972;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 5 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio di Prativero (Vercelli) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

(819)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dell'Impresa costruzioni impianti idroelettrici Mazzoli geom. Aldo Cantieri di Entracque.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che l'Impresa costruzioni impianti idroelettrici Mazzoli geom. Aldo - Cantieri di Entracque (Cuneo) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale dell'Impresa costruzioni impianti idroelettrici Mazzoli geom. Aldo - Cantieri di Entracque (Cuneo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 aprile 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(820)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Paragon italiana Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario per la Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Paragon italiana Genova, con effetto dal 7 aprile 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Paragon italiana Genova, è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

(957)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mondovì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Mondovì (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(727)

Autorizzazione al comune di Manfredonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Manfredonia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 706.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(728)

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Marcianise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 859.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(729)

Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Nardò (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 606.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(730)

Autorizzazione al comune di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Nola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(731)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Nocera Inferiore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 844.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(732)

Autorizzazione al comune di Ortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Ortona (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 524.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(733)

Autorizzazione al comune di Pompei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Pompei (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 527.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(734)

Autorizzazione al comune di Portogruaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Portogruaro (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(735)

Autorizzazione al comune di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Portici (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 924.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(736)

Autorizzazione al comune di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Pozzuoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.005.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(737)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Pagani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 734.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(738)

Autorizzazione al comune di Pomigliano d'Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Pomigliano d'Arco (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(739)

Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Ruvo di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 822.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(740)

Autorizzazione al comune di Rossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Rossano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 362.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(741)

Autorizzazione al comune di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Sora (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 280.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(742)

Autorizzazione al comune di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Sulmona (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 437.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(743)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di S. Giovanni Rotondo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 351.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(744)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avvisi di rettifica

Il titolo del decreto ministeriale 28 dicembre 1972: « Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto del commercio dei giornali periodici e delle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali o di prezzo unitario non superiore alle lire duemilacinquecento », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337, del 30 dicembre 1972, sia nel sommario che nel testo, è rettificato nel senso che dove è scritto: « ...*o* di prezzo unitario... » deve leggersi: « ...*e* di prezzo unitario... ».

Nel secondo comma delle premesse, inoltre, dove è scritto: « ...lettera *e*)... » leggasi: « ...lettera *c*)... ».

(806)

Nel decreto ministeriale 28 dicembre 1972: « Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto del commercio dei generi la cui importazione, fabbricazione, distribuzione e vendita è riservata esclusivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 30 dicembre 1972, al secondo comma dell'art. 2, dove è scritto: « .. monopolio di Roma per quanto... » leggasi: « ..monopolio di Roma, per quanto... ».

(807)

Nel decreto ministeriale 29 dicembre 1972: « Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337, del 30 dicembre 1972, al primo comma dell'art. 13, dove è scritto: « ..43031... » leggasi: « ..47031... » ed al secondo comma dell'art. 17, dove è scritto: « ..documento *ad* ogni... » leggasi: « ...documento *ed* ogni... ».

(808)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1972, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 149, il ricorso straordinario proposto dal sig. Baron Giovanni in data 27 agosto 1968 è stato parzialmente accolto.

(13)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1972, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 248, il ricorso straordinario proposto dal sig. Pierantozzi Augusto in data 25 ottobre 1969 è stato parzialmente accolto.

(14)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Corso dei cambi del 25 gennaio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,75	583,75	584,15	583,75	584,80	583,75	583,70	583,75	583,75	583,70
Dollaro canadese	584,70	584,70	584,10	584,70	584,30	584,70	584,20	584,70	584,70	584,90
Franco svizzero	159,50	159,50	159,90	159,50	159,60	159,60	159,45	159,50	159,50	159,50
Corona danese	85,19	85,19	85,22	85,19	85,15	85,20	85,135	85,19	85,19	85,17
Corona norvegese	88,52	88,52	88,50	88,52	88,25	88,50	88,50	88,52	88,52	88,35
Corona svedese	123,26	123,26	123,30	123,26	123,10	123,22	123,20	123,26	123,26	123,34
Fiorino olandese	182,50	182,50	182,70	182,50	182,50	182,50	182,49	182,50	182,50	182,30
Franco belga	13,2685	13,2685	13,27	13,2685	13,25	13,25	13,2665	13,2685	13,26	13,27
Franco francese	115,38	115,38	115,45	115,38	115,45	115,38	115,32	115,38	115,38	115,32
Lira sterlina	1377,75	1377,75	1379 —	1377,75	1378,20	1377,70	1377,20	1377,75	1377,75	1377,75
Marco germanico	183,64	183,64	183,85	183,64	183,70	183,63	183,58	183,64	183,64	183,64
Scellino austriaco	25,3540	25,354	25,3650	25,3540	25,40	25,33	25,33	25,3540	25,35	25,35
Escudo portoghese	21,92	21,92	21,88	21,92	21,80	21,90	21,915	21,92	21,92	21,90
Peseta spagnola	9,20	9,20	9,21	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,21
Yen giapponese	1,9380	1,938	1,94	1,9380	1,925	1,93	1,938	1,9380	1,93	1,94

Media dei titoli del 25 gennaio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,175
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,175
» 5 % (Ricostruzione)	94,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,35
» 5 % (Città di Trieste)	94,675
» 5 % (Beni esteri)	92,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,75
» 5,50 % » » 1968-83	95 —
» 5,50 % » » 1969-84	95,975
» 6 % » » 1970-85	98,125
» 6 % » » 1971-86	98,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,40
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,80
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,775
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,25

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 gennaio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	583,725
Dollaro canadese	584,45
Franco svizzero	159,475
Corona danese	85,162
Corona norvegese	88,51
Corona svedese	123,23
Fiorino olandese	182,495
Franco belga	13,267
Franco francese	115,35
Lira sterlina	1377,475
Marco germanico	183,61
Scellino austriaco	25,342
Escudo portoghese	21,917
Peseta spagnola	9,20
Yen giapponese	1,938

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso l'Osservatorio astronomico di Capodimonte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'articolo 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento del ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione dal personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.
Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 784;
Accertato che nell'organico del personale ausiliario dell'Osservatorio astronomico di Capodimonte l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di due unità, tenuto conto delle riserve di cui alla citata legge 2 aprile 1968, numero 482; e al decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 784.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a due posti di custode di 3ª classe in prova (ex coefficiente 151) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'Osservatorio astronomico di Capodimonte.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso e richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato « A ») gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti di ruolo è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente direttore dell'osservatorio, attestante il possesso dei requistiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I titoli, oggetto di valutazione sono i seguenti, con l'attribuzione dei punteggi indicati a fianco di ognuno:

1) servizio prestato presso Amministrazioni statali:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, con un massimo di punti 6;

b) qualità del servizio, punti fino a 3;
2) titolo di studio, fino a punti 4;
3) benemerenze militari, fino a punti 3;
4) altri titoli, fino a punti 2.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti, in carta bollata, da collegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato scolastico, con l'indicazione delle votazioni riportate;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'indicazione delle particolari benemerenze conseguite;

4) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica indoneità al posto cui aspirano.

Per la prova pratica di scrittura sotto dettato può essere attribuito un massimo di punti 10.

Per sostenere detta prova, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta di identità.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale Parte II del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere c), e), ed f) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere a) ed f) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di prestare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si esplicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1972
Registro n. 69, *foglio n.* 143

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV - viale Trastevere - 00100 ROMA

. sottoscritt . . (*a*), nat. a . . (provincia di .) il , chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a 2 posti di custode di terza classe in prova (ex coeff. 151) - carriera ausiliaria - con assegnazione all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, concorso indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1972, registro 69, foglio 143, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 30 gennaio 1973

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .,

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) . .;

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . .,

. sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . (provincia di . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: .

Luogo e data

Firma (*i*)

(*a*) cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) in caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio più elevato.

(*f*) indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) l'indirizzo deve essere comprensivo del numero di C.A.P.

(*i*) la firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

(13231)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Bergamo;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Bergamo, nell'ordine appresso indicato:

1. Schlitzer dott. Pasquale	punti	96,00	su 132
2. Aiello dott. Salvatore	»	88,63	»
3. Mondini dott. Livio	»	87,77	»
4. Zovi dott. Elio	»	87,20	»
5. Polledri dott. Giuseppe	»	79,13	»
6. Piccoli dott. Bruno	»	79,02	»
7. Polledri dott. Angelo	»	76,45	»
8. Finarelli dott. Arnaldo	»	74,52	»
9. Bortolan dott. Mariano	»	74,45	»
10. Prati dott. Giovanni	»	72,00	»
11. De Angelis dott. Vittorio	»	71,25	»
12. Maiorano dott. Luciano	»	68,04	»
13. Baum dott. Giovanni	»	68,00	»
14. Manzini dott. Dario	»	65,81	»
15. Orazi dott. Mario	»	49,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(13430)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1972, n. **9.**

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e per la disciplina delle competenze regionali in materia di edilizia residenziale agevolata e convenzionata.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla regione dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, ivi incluse quelle di competenza regionale ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernenti la edilizia residenziale agevolata e convenzionata, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 8, è specificatamente regolato dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Il consiglio regionale esercita le seguenti funzioni di cui all'articolo precedente:

a) approvazione dei programmi regionali, generali e settoriali in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici e edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, ivi inclusa l'indicazione delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare e indicazione dei criteri di ripartizione dei fondi e di localizzazione degli interventi anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) classificazione delle strade regionali e formulazione dei pareri sulla classificazione e declassificazione delle strade statali;

c) formulazione dei pareri di interesse generale, richiesti alla Regione dagli organi competenti dello Stato, sui programmi di competenza dell'azienda nazionale autonoma strade statali (A.N.A.S.); sulla tutela, disciplinata e utilizzazione delle acque pubbliche; sugli aggiornamenti e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti; sui provvedimenti di competenza degli organi statali in ordine alla sistemazione idrogeologica e alla conservazione del suolo, nonchè, in generale, sugli interventi di competenza statale concernenti la programmazione che interessano la regione.

Art. 3

La giunta regionale esercita tutte le altre funzioni amministrative nelle materie disciplinate dalla presente legge.

Art. 4.

E' istituito il comitato lavori pubblici regionale con funzioni di consulenza tecnica del consiglio e della giunta, per le materie di rispettiva competenza, di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Il comitato lavori pubblici regionale esplica in materia tutte le funzioni già del consiglio superiore dei lavori pubblici, del comitato tecnico amministrativo, e degli organi centrali e periferici del ministero della pubblica istruzione, secondo le vigenti disposizioni di legge statali in materia.

Art. 5.

Il comitato di cui all'articolo precedente è presieduto dal presidente della giunta regionale, e, in caso di assenza, dal vicepresidente o da un assessore delegato dal presidente.

Il comitato è composto:

a) da n. 6 esperti, di cui 3 eletti dal consiglio regionale con voto limitato a 2, e 3 nominati dalla giunta regionale;

b) da n. 3 funzionari della Regione, designati dalla giunta, di cui almeno 1 scelto fra i funzionari facenti parte dell'ufficio programma.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Regione designato dalla giunta, senza diritto di voto.

Art 6.

Alle riunioni del comitato, su invito del presidente, possono essere chiamati per fornire pareri, chiarimenti e notizie, funzionari della Regione, di uffici periferici dell'amministrazione statale o di aziende autonome dell'amministrazione statale o di enti pubblici.

Art. 7.

Le sedute del comitato sono valide solamente se è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 8.

Per i pareri di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2 della presente legge il comitato lavori pubblici regionale può essere convocato dal presidente anche in seduta congiunta con il comitato urbanistico regionale di cui all'art. 4 della legge approvata dal consiglio regionale in data 28 settembre 1972.

Art. 9.

Gli enti locali possono chiedere di essere sentiti nelle riunioni all'ordine del giorno delle quali sia iscritta la discussione su progetti da essi deliberati.

Tale richiesta va allegata alla documentazione relativa alla deliberazione spedita alla Regione.

Art. 10.

Il comitato esprime parere a maggioranza dei presenti.

I membri che sono dissenzienti in tutto o in parte dal parere espresso dalla maggioranza possono chiedere che siano riportate a verbale le ragioni del loro dissenso.

Il parere e i verbali delle riunioni che si riferiscono alla questione relativa debbono essere tempestivamente comunicati alla giunta regionale o all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Al momento del voto e ai fini della sua validità non possono essere presenti altre persone che quelle indicate dagli articoli 5, o 5 e 8, nel caso dell'applicazione dell'art. 8.

Art. 11.

Il comitato è convocato dal suo presidente.

Esso deve essere convocato quando lo richieda la giunta ovvero l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Le convocazioni debbono essere disposte con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo i casi di urgenza per i quali il termine minimo è di 2 giorni.

Ai membri del comitato estranei all'amministrazione regionale, è corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di L. 20.000 oltre al rimborso delle spese

Art 12.

All'onere per il funzionamento del comitato, previsto, per l'anno 1972 in L. 1.000.000, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 1531 che viene istituito nello stato di previsione della spesa con la denominazione «Gettoni di presenza e rimborso delle spese di viaggio ai membri del comitato lavori pubblici regionale» e con una dotazione di L. 1.000.000.

In corrispondenza dell'istituzione del capitolo di cui al comma precedente lo stanziamento del capitolo 2672 «Fondo di riserva per le spese impreviste» è ridotto di pari importo. Per gli anni successivi si provvederà a carico degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti al capitolo 1531.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 30 novembre 1972

SERRINI

(13181)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.